



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – sezione 12^a civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente

SENTENZA

(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.14575 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2009, ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

vertente

TRA

' **ROBERTO GUGLIELMO** (c.f. _____),
rappresentato e difeso dall'avv.Michele Liguori e dall'avv.Tiziana Conte giusta procura apposta a margine dell'atto introduttivo

ATTORE

e

ANTONIO (c.f. _____), rappresentato e difeso dall'avv.Anna De Stasio giusta procura a margine della comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale

CONVENUTO

MAURIZIO (c.f. _____), domiciliato in Boiano (BN) alla via Fontana n.23

CONVENUTO CONTUMACE

ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. (c.f. e p.iva 00885351007), nella qualità di Impresa Designata alla liquidazione dei sinistri a carico del



F.G.V.S. per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi giusta procura in calce alla copia notificata della citazione

CONVENUTA

ALESSANDRA (c.f. _____),
FEDERICO (c.f. _____) e CLAUDIA (c.f. _____),
rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Conte e dall'avv. Michele Liguori giusta procura a margine della comparsa d'intervento

INTERVENTORI VOLONTARI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento delle richieste, domande e conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Roberto Guglielmo esponeva che in data 24/7/2007 alle ore 9,20 circa, mentre alla guida del proprio moto BMW tg. _____ percorreva la via B. Cavallino in Napoli, strada cittadina a doppio senso di marcia con una delle due corsie di marcia riservata ai mezzi pubblici, veniva colliso sulla fiancata sinistra dal motoveicolo Piaggio Beverly 500 tg. _____, proveniente dall'opposto senso di marcia riservato ai mezzi pubblici nel quale si immetteva con manovra repentina ed imprudente sicchè, dopo aver urtato lo specchietto di un autoveicolo



che precedeva la moto BMW dell'attore, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia di marcia percorsa dall'attore, collidendolo lateralmente e ferendolo gravemente al piede; deduceva l'attore che la responsabilità dell'incidente era da ascrivere esclusivamente al conducente del motoveicolo Piaggio Beverly 500 tg _____, ovvero _____ Antonio, sicchè lo conveniva in giudizio, unitamente a _____ Maurizio, quest'ultimo quale proprietario del motociclo predetto e quindi responsabile civile, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro; stante la mancanza di copertura assicurativa del motoveicolo di proprietà del _____, conveniva in giudizio altresì la s.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., chiedendone la condanna in solido con gli altri convenuti.

Intervenivano altresì in giudizio _____ Alessandra, _____ Federico e _____ Claudia, rispettivamente coniuge e figli dell'attore, i quali chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da essi interventori direttamente patiti in conseguenza delle lesioni e dell'invalidità patite dal congiunto.

Si costituiva la Assicurazioni Generali, nella qualità di impresa designata, deducendo la carenza di prova in ordine alla responsabilità ed ai danni di cui si chiedeva il risarcimento, proponendo altresì azione di rivalsa nei confronti dei responsabili civili, nell'ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie di parte attrice ed interventrice.

Si costituiva tardivamente, ovvero solo in sede di udienza di prima



comparizione, il convenuto Antonio, il quale eccepiva la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda attorea, deducendo che l'incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore, il quale nell'eseguire una manovra di sorpasso ad un'autovettura a sua volta in fase di sorpasso, invadeva l'opposta corsia di marcia impegnata dal motoveicolo Piaggio Beverly da lui condotto, collidendola con la parte sinistra, subordinatamente deduceva il concorso di colpa, la infondatezza della domanda degli interventori ed infine la inammissibilità della domanda di rivalsa proposta dalla compagnia assicuratrice.

Maurizio, proprietario del motoveicolo condotto dal), restava invece contumace.

Con ordinanza del 2/12/2010 veniva concessa una provvisoria ex art.147 D.Lgs.209/05 ed art.5 L.102/06, ordinando alla Generali Assicurazioni il pagamento della somma di €25.000,00 in favore dell'attore Roberto Guglielmo.

Espletata istruttoria, mediante l'ammissione della produzione documentale offerta dalle parti, l'acquisizione di documenti, il raccoglimento di interrogatori formali e di deposizioni testimoniali nonché l'espletamento di c.t.u. medico-legale, la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini per conclusioni e repliche.

Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda, atteso che parte attrice, per come risulta dalla documentazione prodotta, ha ottemperato quanto in proposito disposto dalla legge; in particolare, risulta rispettata la condizione di proponibilità introdotta dall'art.287



del nuovo codice delle assicurazioni (D.L.vo 7.9.2005 n.209): tale norma, entrata in vigore dal 1.1.06, prevede che nelle ipotesi contemplate dall'art.283 comma I° lettere a), b) e c), tra le quali rientra la fattispecie del sinistro cagionato da veicolo non assicurato, l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento sia all'impresa designata che alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, e tale prescrizione risulta essere stata ottemperata, risultando prova documentale delle richieste risarcitorie ed essendo trascorso il termine innanzi citato prima della instaurazione del presente giudizio.

Quanto alla legittimazione attiva e passiva, si osserva che risulta provata dalla documentazione prodotta: segnatamente, dalle copie del libretto e del certificato di proprietà del motoveicolo BMW, risulta che esso era di proprietà dell'attore, mentre dalle risultanze del rapporto redatto dagli agenti della polizia municipale di Napoli, oltre a risultare confermato quanto innanzi, emerge altresì che il motoveicolo Piaggio Beverly al momento del sinistro risultava essere di proprietà del convenuto Maurizio ed era condotto da , Antonio.

Quanto al requisito di cui all'art.19 lettera b) della legge 24.12.1969 n.990 (ora art.283 lettera b) cod.ass., parte attrice ha prodotto documentazione proveniente dall'ANIA, datata 14/4/08, dalla quale risulta che il motoveicolo tg. non risultava coperto da assicurazione alla data del 24/7/07, comunicazione CONSAP di apertura della pratica, nonché comunicazione datata 25/2/08 con la



quale la Polizia Municipale di Napoli dichiarava che, a seguito degli accertamenti svolti, il veicolo tg _____ risultava sprovvisto di assicurazione alla data del sinistro e che per questo era stato elevato verbale di contravvenzione.

Infine, si osserva che la mancanza di copertura assicurativa risulta circostanza non espressamente contestata dall'impresa designata.

Passando quindi alla ricostruzione dell'evento ed all'attribuzione della relativa responsabilità, occorre premettere che l'attore ha prodotto copia del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli in relazione all'intervento ed ai rilievi svolti sul luogo dell'incidente.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso, secondo l'orientamento assolutamente costante della giurisprudenza, il rapporto redatto dalle autorità di polizia intervenute sul luogo del sinistro fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 09/09/2008, n. 22662); dunque, mentre detto rapporto assume l'efficacia di piena prova, con riferimento alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni raccolte e verbalizzate nonché a tutti gli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesti essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non sono



invece assistiti da tale fede privilegiata i giudizi valutativi né la indicazione di circostanze per le quali, in ragione delle modalità di accadimento, non sia stata compiuta una verifica diretta da parte del pubblico ufficiale (Cass. 25/07/2002, n. 10898).

Pertanto, il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Napoli, intervenuta sul luogo del sinistro successivamente al suo accadimento, forma piena prova in relazione alle circostanze di fatto direttamente, mentre non riveste lo stesso valore probatorio con riferimento alla ricostruzione della presumibile dinamica dell'evento ed alla correlativa attribuzione al della responsabilità, in quanto formulata sulla base delle valutazioni e giudizi espressi dagli agenti.

Dunque, sussiste la prova piena in relazione ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti, quali risultavano al momento dell'intervento dell'autorità di polizia: nella fattispecie, il verbale di polizia contiene uno schizzo planimetrico nel quale si evidenzia che la direzione di marcia tenuta dal motoveicolo condotto dal convenuto Passaro era riservata ai mezzi pubblici, sicché il predetto procedeva in senso di marcia a lui vietato, e che nella corsia di marcia destinata alla direzione tenuta dall'attore vi era in terra una cospicua macchia di sangue; emerge inoltre che la corsia destinata alla marcia normale, percorsa dall'attore, era molto più ampia di quella destinata alla direzione nel senso opposto, riservata alla sola percorrenza da parte dei mezzi pubblici, e che la differenza di ampiezza è tale che la corsia del senso di marcia normale risultava avere ampiezza pari circa al doppio di quella del senso contrario, come detto riservata ai mezzi pubblici ed



illegittimamente percorsa dal convenuto Antonio.

Tali dati di fatto, che scaturiscono dai rilievi contenuti nel verbale di polizia - confermato in sede testimoniale da uno degli agenti che lo hanno redatto - costituiscono una prima essenziale base di valutazione delle deposizioni testimoniali assunte.

Riguardo a queste ultime, occorre rilevare che le stesse risultano discordanti in relazione alla individuazione del punto della strada nel quale è avvenuto lo scontro, poiché mentre un testimone (Alessandro, che procedeva nella stessa corsia percorsa dall'attore seguendo la moto da quest'ultimo condotta) riferisce con certezza che la collisione avveniva nella corsia di marcia percorsa dalla moto dell'attore, altri due (Carmine e Antonio, che si trovavano su di un lato della strada) affermano che si verificava nella corsia di marcia riservata ai mezzi pubblici, percorsa dal convenuto.

Ebbene tale discordanza appare spiegabile, oltre che dall'effetto prospettico dal quale poteva avvenire la visione dei testimoni, soprattutto dalla innanzi evidenziata differenza di ampiezza delle due corsie destinate ai due diversi sensi di marcia, poiché tale differenza comportava (come ben si evidenzia nello schizzo allegato al verbale di polizia) una collocazione della linea di divisione delle corsie non già al centro della carreggiata stradale, come normalmente accade (tant'è che si parla di linea di mezzera), poiché invece la strada era divisa all'incirca destinando 2/3 della carreggiata al senso di marcia consentito a tutti i veicoli e regolarmente percorso dall'attore, e solo per il residuo 1/3 dell'ampiezza al senso di marcia riservato ai mezzi



pubblici, abusivamente percorso dal convenuto.

Tale differenza può aver indotto in errore i due osservatori che visivamente hanno avuto l'impressione di un superamento del limite della corsia di marcia da parte dell'attore, probabilmente in quanto posizionato oltre il centro ideale della strada, laddove invece, stante la maggiore larghezza della corsia dallo stesso impegnata rispetto a quella opposta, poteva trovarsi senza che vi fosse alcun superamento della linea continua di separazione delle corsie e dunque senza incorrere in alcun comportamento vietato o imprudente.

Se a ciò si aggiunge l'ulteriore elemento di prova costituito dal fatto che la macchia di sangue, dovuta alla ferita al piede riportata dall'attore, era collocata interamente e pienamente nella corsia di marcia dallo stesso impegnata, come graficamente riportato nello schizzo planimetrico redatto dagli agenti di polizia, appare evidente che l'unica possibile ricostruzione della dinamica è quella per cui il convenuto, che già stava tenendo una condotta vietata dal codice stradale poiché percorreva una corsia riservata ai mezzi pubblici e quindi vietata all'accesso di veicoli ad uso privato, commetteva ulteriore violazione invadendo l'opposta corsia di marcia e quindi, per effetto di tale condotta vietata, imprudente e pericolosa, causava lo scontro con il motoveicolo condotto dall'attore, relativamente al quale non emerge viceversa alcuna condotta illegittima colposa.

Pertanto, deve essere affermata la responsabilità esclusiva del convenuto Antonio, quale conducente, e del convenuto Maurizio, quale proprietario e responsabile civile della



circolazione del motoveicolo condotto dal primo, con conseguente condanna degli stessi, al risarcimento dei danni patiti dall'attore.

Stante l'accertata scopertura assicurativa del motoveicolo di proprietà del Maurizio, va altresì pronunciata la condanna in solido al risarcimento anche nei confronti della Generali s.p.a.; ai sensi del comma II dell'art.283 D.Lgs.209/2005, viene pienamente risarcito sia il danno alle cose che il danno alle persone; va altresì accolta la domanda di rivalsa proposta dall'assicurazione.

Passando quindi all'accertamento ed alla valutazione dei danni patiti dall'attore Roberto Guglielmo, va anzitutto rilevato che dalla c.t.u., espletata in maniera puntuale ed ineccepibile dall'ausiliare, ha accertato la presenza di postumi permanenti valutabili nella misura di 17-18 punti percentuali (ovvero 17,5) di danno biologico, nonché un periodo di inabilità temporanea totale di gg.90, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di gg.80, di inabilità temporanea parziale al 50% di gg.60 ed infine un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg.60.

Occorre quindi procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale: in proposito, va rilevato che la recente sentenza n.26972 resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11.11.2008, ha svolto una complessiva ed esaustiva valutazione della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, ragion per cui è da ritenersi scorretto e non conforme al



dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale, infatti, non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione dell’unico danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Da questo principio, le SS.UU. della Suprema Corte hanno tratto il corollario per cui non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità di un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona: una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, non costituisce altro che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art.2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Per quanto attiene alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.26972 dell’11.11.08 ha altresì chiarito che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, sicchè deve ritenersi sbagliata la prassi, sinora uniforme e consolidata, di liquidare, in caso di lesioni alla persona, sia il danno biologico che quello morale, considerandole voci autonome e distinte, perché entrambi costituiscono pregiudizi del medesimo tipo e della stessa natura.

Le successive sentenze della Corte di Cassazione hanno precisato e chiarito come, pur affermando che danno morale e biologico non sono autonome categorie di danni, il giudice debba comunque tenerne conto ai fini della liquidazione del risarcimento in quanto descrivono la



lesione subita (Cass. 19.12.2008 n.29832) e che la insuscettibilità di suddivisione in categorie del danno non patrimoniale non consente di omettere la considerazione del patimento morale, bensì impone soltanto di ricondurre ad una categoria unitaria il pregiudizio derivante dalla lesione di tutti gli interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza economica (Cass. 13.1.2009 n.479; Cass. 14.1.2009 n.557; Cass. 15.1.2009 n.794).

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, è necessario quindi verificare se i parametri contenuti nelle tabelle che si intendono all'uopo adottare tengano conto anche dell'alterazione o del mutamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendosi in caso contrario procedersi alla cd. personalizzazione del risarcimento, che comporta la riconsiderazione degli anzidetti parametri in ragione del menzionato profilo, onde garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato (Cass 30.6.2011 n. 14402; Cass. 26/05/2011, n. 11609).

In tutte le tabelle di liquidazione sono quindi stati previsti coefficienti di personalizzazione del risarcimento.

Passando quindi alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale alla luce del recente orientamento interpretativo contenuto nelle sentenze della Suprema Corte innanzi citate, tenuto conto della durata dell'inabilità temporanea totale e parziale nonché del grado d'invalidità patito in relazione alla età del soggetto leso, considerando le tabelle di liquidazione adottate dal Tribunale di Milano e procedendosi ad una



personalizzazione del risarcimento che tenga conto dell'interessamento e della esistenza di reliquati seriamente invalidanti, il danno non patrimoniale omnicomprensivo per l'invalidità permanente va determinato in €52.140,00 (€47.400,00 risultante dalle tabelle, con aumento del 10% per la personalizzazione) ed in €23.497,00 per invalidità temporanea parziale; al danneggiato va altresì riconosciuto a titolo di danno patrimoniale derivante dalle spese mediche e riabilitative parzialmente documentate, liquidabile in €1.000,00.

Deve poi riconoscersi il danno patrimoniale da lucro cessante conseguente ai riflessi dell'invalidità permanente sulle possibilità reddituali derivanti dall'attività lavorativa, equitativamente quantificabile, in considerazione della documentazione prodotta e della valutazione espressa dal c.t.u. di un pregiudizio moderato all'attività lavorativa specifica, in €30.000,00.

Per il danno al motoveicolo, considerando le fotografie ed il preventivo prodotto, in mancanza di una fattura delle spese si liquidano equitativamente €700,00.

Null'altro può essere riconosciuto, in mancanza di prova.

In definitiva, il risarcimento complessivamente spettante per i danni patiti dal Roberto Guglielmo assurge quindi ad €107.337,00.

Detta somma rappresenta il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurisprudenza (Cass.SS.UU. 17.2.1995 n.1712 e successive) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a



titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal orientamento risalente all'epoca precedente), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi.

Come infatti recentemente ribadito dalla Suprema corte, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, danno che deve essere provato dal creditore; tale prova può però essere fornita e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone equitativamente il tasso, resta escluso che tali interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, così come deve escludersi che possano essere calcolati sulla somma originaria, mentre è consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa in



base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, oppure sulla somma rivalutata in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all'art.2056 cod.civ., in cui è ricompresa la liquidazione equitativa del danno ex art.1226 cod.civ. (Cass. SS.UU. 14.1.2009 n.557; Cass.7.7.2009 n.15928; Cass.9.3.2010 n.5671).

Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità delle somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribuzione degli interessi nella misura del 2,5% annuo a decorrere dalla data del fatto e da calcolare sulla somma risultante dall'applicazione di un indice medio di rivalutazione, ovvero sulla somma media tra quelle rappresentanti il risarcimento dei danni all'attualità, ovvero €.107.337,00, e quella rappresentante il risarcimento devalutato all'epoca del fatto, che, tenuto conto degli indici Istat disponibili, risulta pari ad €.90.199,00: orbene, il valore medio (dato dalla somma dei precedenti divisa per due) risulta €.98.768,00; su questa ultima somma vanno quindi calcolati gli interessi al tasso del 2,5% a far data dal sinistro, e cioè dal 24.7.2007, fino alla data della presente sentenza.

La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può



che essere calcolato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trarre le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, corrispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.

Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivalutazione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il risarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte (Cass.7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666).

Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Quanto alla domanda proposta dagli interventori volontari, la stessa non può trovare accoglimento; ed invero, in caso di sinistro stradale dal quale siano derivati postumi di limitata entità, tali da non compromettere l'esistenza e la continuazione di un normale rapporto coniugale o parentale, l'esistenza di un danno riflesso patito dal congiunto ed eccedente il normale e transeunte perturbamento d'animo conseguente al dispiacere per l'accaduto alla persona cara, deve essere oggetto di rigorosa prova, la quale non può consistere in mere valutazioni espresse da testimoni né può essere ricercata attraverso una consulenza tecnica esplorativa, bensì va preventivamente dimostrato mediante documentazione medica e sanitaria che sia idonea ad



evidenziare il verificarsi di una vera e propria lesione diretta della integrità psico-fisica del congiunto che sia derivata dalle lesioni patite da quest'ultimo: poiché nella fattispecie manca tale prova, non potendosi considerare tali le certificazioni attinenti a patologie dermatologiche sofferte dalla moglie del danneggiato (trattandosi di patologie per le quali non è ragionevole ipotizzare un nesso di causalità con l'evento oggetto di causa) la domanda non può trovare accoglimento, ricorrendo tuttavia gravi motivi per compensare le spese tra la intervenitrice e le altre parti.

Le spese tra l'attore ed i convenuti seguono invece la soccombenza di questi ultimi e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55, emesso in applicazione dell'art.9 del D.L. 24/1/2012 n.1, convertito con legge 24/3/2012 n.27, ed in particolare, tenendo conto della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dall'assistito, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel regolamento; secondo l'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplorazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa. Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art.96 c.p.c. a carico delle parti convenute.



P. Q. M.

Il Giudice; definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiara l'esclusiva responsabilità civile di Antonio e Maurizio nella determinazione dell'incidente per cui è causa;
- 2) In accoglimento della domanda proposta dall'attore, nei limiti di quanto di ragione, condanna Antonio e Maurizio, in solido con la Generali Assicurazioni s.p.a. (quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S.) al pagamento in favore di Roberto Guglielmo, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €.107.337,00, oltre interessi al tasso del 2,5% annuo calcolati sulla somma di €.98.768,00 a far data dal sinistro, e cioè dal 24.7.2007, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale ex art.1284 c.c. a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, precisando che la predetta somma è comprensiva della provvisionale accordata in corso di causa;
- 3) Accoglie la domanda di rivalsa proposta dalla convenuta compagnia assicurativa e, per l'effetto, condanna Antonio e Maurizio, in solido tra loro, a rifondere alla Generali Assicurazioni s.p.a. (quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S.) quanto da quest'ultima pagato per effetto della condanna di cui al capo precedente;



4) Rigetta la domanda proposta dagli interventori volontari;

5) Condanna Antonio e Maurizio, in solido con la Generali Assicurazioni s.p.a. (quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S.) a rifondere all'attore le spese di giudizio, che si liquidano in €.1.430,00 per esborsi (ivi comprese le spese di c.t.u.) ed €.17.640,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CPA secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv.Michele Liguori;

6) Compensa le spese tra le altre parti processuali.

Così deciso in Napoli, il 22/12/ 2014

IL GIUDICE

(dott.Giovanni Scotto di Carlo)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.



